

***Ordine dei Chierici Regolari di Somasca***

**LINEE GUIDA**

**DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DI SOMASCA**

**PER LA TUTELA DEI MINORI,**

**DELLE PERSONE CON USO IMPERFETTO DELLA RAGIONE**

**E DELLE ALTRE PERSONE ALLE QUALI IL DIRITTO RICONOSCE PARI TUTELA**

*Approvazione della Consulta della Congregazione  
Guatemala . 4 / 8 ottobre 2021*

**ROMA - CURIA GENERALE  
2021**

## Presentazione del Preposito generale

Cari confratelli,

*Benedictus Deus!*

È sotto gli occhi di tutti come nel corso degli anni la piaga degli abusi sessuali perpetrati ai danni dei minori, delle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità e di quelle alle quali il diritto riconosce una pari tutela abbia assunto una rilevanza e una visibilità sempre più ampia. Le problematiche che, a questo riguardo, hanno investito la Chiesa, hanno determinato gravi interrogativi morali e giuridici in coloro che sono preposti al governo e alla formazione degli appartenenti, ad ogni titolo, alla Chiesa e alle sue realizzazioni, Ordini, Congregazioni.

Quindi, anche sulla nostra Congregazione grava una grande responsabilità a livello pastorale ed ecclesiale, che non permette di ignorare il problema. E tutti siamo chiamati a discutere sinceramente e approfonditamente su come affrontare meglio questo problema, per riparare, prevenire e curare.

Per affrontare la questione con spirito di giustizia e condivisione della sofferenza di quanti hanno subito tali abusi, il nostro Ordine, facendo propri i ripetuti appelli del Papa Francesco a verificare che *“nelle istituzioni ecclesiastiche la sicurezza dei bambini e degli adulti vulnerabili sia garantita”*, propone a questo scopo le *Linee-guida* preparate dal mio Consiglio e approvate dalla Consulta della Congregazione 2021, celebrata ai primi di ottobre in Guatemala, che ora presentiamo. Esse contengono le direttive che tutti i religiosi Somaschi, i nostri novizi e chi lavora – laici, sia dipendenti che volontari – a qualsiasi titolo all’interno del nostro Ordine – nelle Opere e istituzioni religiose, pastorali, educative, sportive, sanitarie, o di altro genere in qualsivoglia modo riconducibili all’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca e/o sottoposte all’autorità dell’Ordine – sono chiamati ad osservare.

Il nostro obiettivo è che ogni nostra struttura – Province/Vice-province/Commissariati – abbia una politica da mettere in atto nei prossimi anni, in linea con quella dell’Ordine nella sua globalità.

Mi auguro che da tutti vengano lette e recepite queste *Linee-guida*. Faccio vivo appello a tutti a intraprendere un vero impegno su questo tema davanti alla società e alla Chiesa: tutti siamo chiamati alla trasparenza e ad essere degni della fiducia che il Signore e le persone, in particolare le più deboli e vulnerabili, ripongono in noi.

Ci tengo a precisare che queste *Linee guida* non si sostituiscono alle norme della Santa Sede, alle indicazioni delle rispettive Conferenze Episcopali o le leggi penali e processuali canoniche. La proposta intende porre l’attenzione sull’importanza e l’obbligo di intervenire immediatamente quando accadano questi casi. Si vuole, inoltre, offrire un ausilio che agevoli il nostro Ordine ad agire correttamente e con giustizia in una materia che coinvolge il bene terreno e soprannaturale della vita, della dignità e

della libertà della persona, ma anche la stessa capacità di testimoniare della Santa Chiesa.

Inoltre, ogni Preposito saprà trovare il modo più adeguato per portare a conoscenza queste linee di azione alle Comunità e ad ogni realtà della rispettiva struttura, a ogni singolo confratello e ai laici che vi operano. L'urgenza di provvedere e di affrontare il problema della tutela dei più deboli e vulnerabili e la delicatezza delle tematiche affrontate richiedono che si assuma un così grave compito con massima serietà e impegno, perché esso riguarda la realizzazione del nostro stesso carisma e il senso ultimo della nostra missione.

Chiediamo tutti per tutti l'aiuto del Signore e l'intercessione di Maria, dolce Madre degli orfani, perché cresciamo con un cuore capace di esprimere nel mondo attuale, attraverso la nostra consacrazione e con la nostra testimonianza di vita, l'amore preferenziale di Dio Padre verso i piccoli e poveri.

Roma, 01 gennaio 2022

P. José Antonio Nieto Sepúlveda crs  
preposito generale

## **Linee Guida dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca per la tutela dei minori, delle persone con uso imperfetto della ragione e delle altre persone alle quali il diritto riconosce pari tutela**

*“«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore; perciò, urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.” (Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio, 20.08.2018)*

*“Cari fratelli e sorelle (...). Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava. (...) Davanti a tanta crudeltà (...) non sono sufficienti le sole spiegazioni empiriche; queste non sono capaci di far capire l'ampiezza e la profondità di tale dramma. Ancora una volta l'ermeneutica positivista dimostra il proprio limite. Ci dà una vera spiegazione che ci aiuterà a prendere le misure necessarie, ma non è capace di darci una significazione. E noi oggi abbiamo bisogno di spiegazioni e di significazioni. Le spiegazioni ci aiuteranno molto nell'ambito operativo, ma ci lasceranno a metà strada.*

*Quale sarebbe dunque la “significazione” esistenziale di questo fenomeno criminale? Tenendo conto della sua ampiezza e profondità umana, oggi non è altro che la manifestazione attuale dello spirito del male. Senza tenere presente questa dimensione rimarremo lontani dalla verità e senza vere soluzioni. Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c'è lo spirito del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con l'autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore della chiesa che presiede nella carità:*

*in questi casi dolorosi vedo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei piccoli. E ciò mi porta a pensare all'esempio di Erode che, spinto dalla paura di perdere il suo potere, ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. Dietro a questo c'è satana.*

*E così dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon senso, le scienze e la società ci offrono, così come non dobbiamo perdere di vista questa realtà e prendere le misure spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, accusa di noi stessi, preghiera, penitenza. È l'unico modo di vincere lo spirito del male. Così lo ha vinto Gesù". (Papa Francesco, Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa, Città del Vaticano 21- 24 febbraio 2019).*

## **1. I presupposti**

1.1 Il bene del minore, dell'adulto con un uso abitualmente imperfetto della ragione, delle persone alle quali il diritto riconosce pari tutela, ovvero di quelle vulnerabili sono valori supremi da custodire e tutelare, quali il valore della vita, della dignità e della libertà dell'uomo.

1.2 Il rifiuto determinato e chiaro di abusi sessuali dei minori e adulti è un atto di giustizia e l'affermazione dei valori del Vangelo e della tradizione cristiana.

1.3 L'abuso di minori, delle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela, delle altre persone vulnerabili da parte di chierici e religiosi o fedeli laici:

- ferisce in maniera grave il Signore che ha voluto identificarsi con il bambino accolto (Mc 9,37);
- danneggia la vittima in maniera spesso irreparabile, compromettendone la vita e la sua fede in Dio, la sanità fisica, psichica ed emotiva, lo sviluppo integrale della sua persona, la sua libertà, la sua dignità e tutte le altre condizioni necessarie per una vita serena in quanto illuminata dalla presenza di Dio;
- offende l'ordine sacerdotale al quale i sacerdoti appartengono in virtù del sacramento dell'Ordine e l'Istituto al quale il religioso è legato per la consacrazione religiosa;
- macchia la funzione e provoca grave disagio all'istituzione che serve, operando in contraddizione con il suo oggetto e la disciplina;
- ferisce tutta la comunità dei fedeli travolta dalla vergogna, dal dolore, dallo sconcerto, dalla tristezza provocati dalla commissione del delitto e provoca in essa scoramento e sfiducia nei confronti della Chiesa, la quale è essa stessa colpita nel cuore più vivo come Madre amorevole

dei suoi figli feriti, nella sua stessa missione;

- è un atto assolutamente contrario agli impegni assunti;
- compromette la giustizia.

1.4 La società si attende dalla Chiesa la testimonianza, il riconoscimento della dignità e del rispetto per i più deboli, quali sono anche i minori, coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela, quelle vulnerabili. L'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca intende far fronte a questa assunzione di responsabilità con sempre maggiore consapevolezza, con un impegno vigile e costante nel tempo.

1.5 Tale tutela ha una primaria rilevanza per la Chiesa e quindi per il nostro Istituto, perciò dovremmo attuare ogni iniziativa e azione legittima e utile per contribuire concretamente alla difesa della vita, della dignità, della libertà, dell'integrità psicofisica di queste categorie di soggetti deboli, partendo dalla quotidianità nella quale non dovrà mai più mancare l'offerta spontanea di ascolto, di accoglienza, di sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà, di tutela, di strumenti adeguati per porre termine all'offesa e al danno eventualmente già prodotto.

1.6 I minori, gli adulti con un uso imperfetto della ragione, quelli equiparabili secondo il diritto, le persone vulnerabili sono, in genere, caratterizzati da una immaturità fisica e intellettuale e da una fragilità che rende necessaria una speciale e attentissima protezione da parte della Chiesa. Compito dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca è attuare questa attenzione in ogni articolazione, struttura, opera nella quale svolge la sua missione, con il fermo proposito di affinare sempre di più gli strumenti per avere cura dei più piccoli, delle persone più indifese e fragili.

## **2. L'impegno dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca**

2.1 Secondo il decreto dell'8 febbraio 1983, emesso dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari (come denominata dalla Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*, del 15 agosto 1967, del Sommo Pontefice Paolo VI, poi divenuta Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (CIVCSVA) con la Costituzione *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, ad opera del Sommo Pontefice Santo Giovanni Paolo II): “*i Chierici Regolari di Somasca, la cui casa generalizia si trova a Roma, si dedicano alla cura dei fanciulli orfani e abbandonati e dei poveri, impegnandosi a manifestare con le opere di misericordia l'amore del Padre e la benignità del nostro Salvatore Gesù Cristo.*”

22 Nelle Costituzioni e Regole dei Chierici Regolari di Somasca, come modificate durante il CXXXVIII Capitolo Generale ed approvate il 22 gennaio 2018 dalla CIVCSVA, si prevede che:

*“La nostra Congregazione partecipa alla missione apostolica della Chiesa in spirito di umile e operosa collaborazione e promuovendo iniziative nella fedeltà al suo carisma.”* (Cap. VIII, n.66).

*“La Congregazione considera il servizio a Cristo nei poveri elemento caratteristico della sua missione apostolica e ne trova la costante ispirazione nel Fondatore e nella tradizione autorevolmente riconosciuta dalla Chiesa. Ogni nostra comunità, nei vari campi di apostolato, si impegni a favore dei poveri e della gioventù bisognosa, renda sensibili alle loro necessità quanti ad essa si accostano e con essa vivono ed operano, collabori alle iniziative della Chiesa e della società.”* (Cap. VIII, n.67).

Da questi brevi riferimenti alle nostre Costituzioni risulta evidente che la nostra Congregazione è direttamente ordinata ad una missione di assistenza, ausilio, sostegno e attività che interessi i minori, le persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione e quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela, incluse le persone vulnerabili. Tutte le opere dell’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca *“sono permeate dalle esigenze spirituali e operative che da essa scaturiscono”*. (Cap. VIII, n.65). La predilezione dei soggetti predetti è radicata nelle fondamenta stesse dell’Istituto.

23 La Congregazione ribadisce di rifiutare in modo assoluto il delitto di abuso sessuale di minori, di quelle con uso imperfetto della ragione, di quelle che siano degne di pari tutela e di quelle vulnerabili, ogni forma di violazione del VI comandamento del Decalogo, ogni forma di abuso di coscienza e di potere ai danni dei predetti soggetti e per questo si impegna nello svolgimento della propria missione finalizzata al benessere psico-fisico e spirituale delle predette categorie, di quello delle loro famiglie e della comunità coinvolta.

24 Ogni caso richiede comportamenti e decisioni specifiche prese con una coscienza radicata nei valori evangelici (Cf. Mc 10,14; MC 9, 12; Gv 8,32), nel rispetto della normativa canonica vigente.

L’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca deve agire con determinazione per prevenire e contrastare i delitti previsti dall’ordinamento canonico -in particolare, nel can. 1398 §1 CIC nuova versione, nell’art. 6 §1 delle *Normae de delictis reservatis* e nell’art. 1 della Lettera apostolica *Vos estis lux mundi* (VELM)- ai danni di minori, di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della

ragione, di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela e delle persone vulnerabili. Tra questi delitti sono inclusi gli abusi sessuali, per cui ogni attività e opera dell'Istituto deve prestare una attenzione specifica all'educazione umana e cristiana dei giovani, all'assistenza alle categorie di persone indicate dalla norma presso luoghi e ambienti riconducibile all'Ordine dei Chierici Regolari (a titolo esemplificativo gli ospedali, le case di cura, gli orfanatrofi, i convitti, i centri di accoglienza e assistenza per minori o per persone con deficienze psichiche o psicofisiche, le case di riposo per anziani affetti da patologie psichiche, per disabili, etc.).

25 La nostra Congregazione intende contribuire concretamente ed efficacemente alla difesa della integrità psicofisica e della libertà sessuale di queste categorie di soggetti deboli, primariamente offrendo loro ascolto, accoglienza, sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà. Essi, infatti, a cagione della loro immaturità fisica e intellettuale ovvero delle loro peculiari fragilità, necessitano di una specifica protezione. Prendersi cura dei più piccoli e dei più indifesi individuati secondo i criteri indicati dall'ordinamento canonico, quindi, deve essere sempre considerata un'assoluta priorità.

26 L'Ordine dei Chierici di Somasca attraverso il Preposito generale e il suo Consiglio, i Superiori provinciali si impegnano a garantire l'applicazione del diritto canonico della Chiesa Cattolica, seguendo le procedure ivi previste e in osservanza delle leggi civili vigenti nel luogo *commissi delicti*.

27 Le Linee Guida vengono offerte dal Preposito Generale e dal Consiglio generale alle Province dell'Ordine perché possano avere un documento guida, che, in qualità di fonte particolare, consenta loro di avviare un'approfondita riflessione - da realizzare anche attraverso incontri e commissioni formate da rappresentanti dei soggetti interessati alla materia e da esperti, anche laici - al fine di redigere, a loro volta, ciascuna per la propria realtà, un proprio testo attuativo, che tenga conto delle norme e delle altre fonti indicate nelle presenti Linee guida, dei principi e delle indicazioni contenuti in esse, avendo riguardo alla realtà specifica dei luoghi, dell'ambiente ecclesiale, sociale e culturale nel quale le Province stesse operano e delle normative statuali, sia civili che penali.

28 Queste Linee Guida e gli eventuali ulteriori orientamenti redatti dalle singole Province non escludono in maniera categorica il dovere morale di tutti di segnalare, denunciare alle autorità canoniche e civili competenti le notizie di delitto, ma, anzi, si pongono esse stesse come uno strumento ulteriore per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti e fanno salve le disposizioni



statuali che prevedono l'obbligo di denunciare la fattispecie delittuosa.

### **3. Obiettivi delle Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca**

3.1 Le presenti Linee Guida si pongono quindi i seguenti obiettivi:

- a. prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali, di potere e di coscienza ai danni di minori, di quelle con uso imperfetto della ragione, di quelle che siano degne di pari tutela e di quelle vulnerabili;
- b. proporsi come uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quella prevista dalle norme canoniche e civili, fermo restando gli obblighi previsti dall'ordinamento statale vigente rispetto alla materia della tutela delle predette categorie di persone;
- c. facilitare la corretta applicazione delle norme canoniche già vigenti in materia;
- d. educare i membri della Congregazione alla responsabilità individuale di fronte alla legge canonica e civile, facendo loro conoscere le normative canoniche e civili vigenti, ad un comportamento improntato all'*accountability* (definibile come "*dover rendere conto*", tematica affronta nell'*Incontro per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili* tenutosi nel febbraio 2019 in Città del Vaticano);
- e. offrire indicazioni per adottare un corretto comportamento a tutti coloro, chierici, religiosi, laici, che nelle comunità e nei luoghi istituzionali dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca si trovano ad intrattenere contatti a qualsiasi titolo, con minori, persone che hanno un uso imperfetto della ragione, quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela e fornire regole essenziali innanzitutto per prevenire gli abusi, a individuarli, a riconoscerli, nel caso in cui vi sia sospetto che siano stati compiuti, a denunciarli alle autorità ecclesiastiche e civili competenti, a contribuire alla cessazione della condotta criminosa, ad aiutare e accompagnare spiritualmente, psicologicamente e fisicamente tutte le persone offese dal delitto, ma anche il suo autore;
- f. fornire alla nostra Congregazione nel suo insieme e a tutte le Province dei Padri Somaschi uno strumento di base per sviluppare un dialogo costante, costruttivo e aggiornato sul tema della tutela dei minori, delle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela e alle persone vulnerabili (quest'ultima categoria è quella descritta dall'art. 1 della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*, come meglio spiegato nei paragrafi successivi nn. 9 e 10);
- g. proporre argomenti e strumenti utili a realizzare una efficace ed avanzata cultura della

prevenzione, del sostegno e dell'accompagnamento dei soggetti e delle entità coinvolte, da intendere come risultati di un necessario rinnovamento ecclesiale;

- h. fissare i criteri per l'applicazione delle misure sanzionatorie e/o cautelari nei casi di abuso sessuale ai danni dei minori o di persone vulnerabili o che mancano di un sufficiente uso della ragione.

#### **4. Destinatari delle linee guida per la tutela dei minori, delle persone con uso imperfetto della ragione, delle persone alle quali il diritto riconosce pari tutela.**

4.1 Queste Linee Guida sono destinate a tutti i membri appartenenti all'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca, sia chierici che non chierici, ai laici che godono di una dignità o di color che svolgono funzioni all'interno della nostra Congregazione. La scelta di includere i membri del nostro Istituto e laici dipende da un duplice ordine di motivi:

- a. innanzitutto il 23 maggio 2021 con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* Papa Francesco ha promulgato la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico che entrerà in vigore l'8 dicembre 2021. Il can. 1398 nella nuova versione<sup>1</sup> prevede che per i delitti previsti nel § 1 della medesima disposizione, per quelli previsti nel can. 1395 §2 subiscano le pene previste nel can. 1336 §2-4, oltre al chierico, anche *“il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa”*;
- b. dalla convinzione che solo una presa di responsabilità da parte di tutti coloro operano all'interno della Chiesa, e, per ciò che ci concerne, nel nostro Istituto, ancor più da parte di quelli che, chierici,

religiosi o laici svolgano ruoli di autorità, direzione e responsabilità a qualsiasi livello e in qualsiasi istituzione (scuole, seminari, catechismo, casa di riposo, casa-famiglia, etc.) sia il primo, decisivo passo per garantire l'applicazione coerente e omogenea delle norme canoniche universali e particolari che disciplinano una così importante materia, la concreta tutela dei minori, delle

---

<sup>1</sup> CIC can. 1398 (nuova versione che entrerà in vigore il giorno 8 dicembre 2021) - § 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione e di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela, lo scopo ultimo della *salus animarum*, il mantenimento della buona fama della Chiesa.

42 Una particolare attenzione viene data agli ambienti e ai luoghi che necessitano di attenzione costante per il tipo di attività che vi vengono svolte; in questi luoghi la quotidiana presenza dei minori e degli adulti vulnerabili determina la loro stessa ragione di esistere. Un esempio è dato dalle Parrocchie, alle scuole, ai seminari minori e ad altri luoghi dove si lavora con minori e adulti vulnerabili. Per questo motivo, tutti coloro che operano a vario titolo all'interno di questi ambienti, in quanto *christifideles*, devono comunque impegnarsi al rispetto delle disposizioni poste dalla Chiesa universale, della rispettiva Conferenza Episcopale, della Chiesa locale e della nostra Congregazione. L'argomento della testimonianza, anche laicale, della corresponsabilità è stato ben individuato come questione centrale in molte riflessioni e documenti elaborati sul tema, sopra elencati: ogni membro della Chiesa ha un ruolo essenziale nel contribuire ad eliminare l'orribile realtà degli abusi sessuali. La testimonianza dei laici -per esempio quella degli operatori all'interno delle realtà strettamente aderenti o collegate all'Istituto, dove è prevista la educazione di minori o l'assistenza di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela, delle più vulnerabili e fragili, quella delle loro famiglie, a partire dalle madri e dai padri che, con grande amore per la Chiesa, affidano ad essa la loro prole per fini educativi, di animazione pastorale, di catechesi, etc.- evidenzia la necessità che nessun abuso sia tollerato, insabbiato, agevolato con complice silenzio. Per questo bisogna non solo avvalersi, ma integrare un'ampia partecipazione laica per identificare e costruire strutture di *accountability* per la prevenzione degli abusi sessuali. Alla testimonianza e alla collaborazione anche laicale per costruire l'*accountability* deve corrispondere l'ascolto perenne della Chiesa, la quale, da *Madre amorevole*, consenta a quanti hanno subito l'esperienza dell'abuso sessuale di essere ascoltati, accolti, accompagnati e curati senza aver timore di distanze istituzionali, strutturali o impedimenti relazionali.

43 Il rispetto, la correttezza e la prudenza devono essere garantiti e applicati costantemente da parte di tutti i religiosi dell'Ordine, dai laici, dagli impiegati, dai volontari, dai docenti, dai catechisti e da tutti quelli che prestano servizi nei nostri spazi e ambienti.

44 Tutti i chierici, i religiosi, i diaconi, ma anche i novizi dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca, qualunque fedele che gode di una dignità ovvero svolge funzioni e uffici a qualsiasi livello all'interno della nostra Congregazione devono impegnarsi a rispettare le norme canoniche

della Chiesa universale, le prescrizioni e le indicazioni date dall'Ordine dei Chierici regolari di Somasca contenute nelle Linee guida e negli altri documenti che trattano la materia, le prescrizioni e le indicazioni date dalla Provincia e dalla Chiesa locale di pertinenza, oltre, ovviamente alla normativa statale.

## **5. Principi fondamentali per attuare una efficace tutela**

5.1 Qualsiasi abuso sessuale ai danni di minori, di adulti che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, di persone degne di pari tutela, di quelle vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.

5.2 Qualsiasi abuso sessuale o comportamento irrispettoso nei confronti delle predette categorie è qualificabile come una condotta contraria al Vangelo e ai valori della vita consacrata. Se tale condotta abusiva o solo irrispettosa viene assunta poi da un chierico, da un religioso o da una religiosa viene compromesso anche il significato di una scelta di fede sia dell'autore che della vittima e quella delle altre persone coinvolte.

5.3 L'abuso sessuale, inteso anche come abuso di coscienza e di potere, commesso nei confronti di un minore, di un adulto che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di una persona vulnerabile, in particolare, se esso è stato perpetrato in ambienti ecclesiali o ad essi collegati, provoca danni alla vita la libertà morale e l'integrità psichica, fisica ed emotiva della vittima con implicazioni anche molto gravi, danneggia la sua fede e quella dei suoi familiari, persino quella della comunità interessata.

5.4 Qualsiasi abuso sessuale realizzato in ambiente ecclesiale lede anche la reputazione della Chiesa e dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca tra le cui finalità vi è proprio quella di prendersi cura dei minori, di coloro che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione, di quanti il diritto ritiene degni di pari tutela, come le persone vulnerabili<sup>2</sup>.

5.5 Per l'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca il bene del minore e della persona vulnerabile sono

---

<sup>2</sup> Secondo la definizione data dall'art. 1 della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi* persona vulnerabile è quella che si trova in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o di comunque di resistere all'offesa.

valori supremi da custodire e tutelare, perciò, quando vi è anche solo il sospetto che si sia verificata una condotta offensiva riferibile alla fattispecie di un delitto contro il sesto comandamento con un minore o con una delle persone appartenenti alle categorie predette, devono essere attuate le procedure previste dall'ordinamento canonico e da quello civile di competenza per accertare la verità e raggiungere le finalità che la Chiesa stessa ha posto.

56 L'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca si assume la responsabilità di perseguire la giustizia, come via privilegiata di verità, ogniqualvolta vi sia il sospetto del compimento di una condotta offensiva di questi preziosi beni. A tal fine, la Congregazione si prodiga in prima persona affinché la giustizia canonica e la giustizia civile, se lesa, sia debitamente riparata. In tal senso l'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca intende fornire una significativa collaborazione all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento di fatti e responsabilità.

57 Qualsiasi comportamento complice o finalizzato all'insabbiamento o occultamento di questi gravi peccati e delitti o alla elusione delle relative indagini da parte della legittima autorità, o a non comunicare ovvero omettere elementi, informazioni utili per la ricerca della verità deve essere contrastato. Ugualmente deve essere contrastato ogni atteggiamento di omertà da parte di chi è chiamato a testimoniare sui fatti. L'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca condivide il tema del “*rendere conto*”, (definita in inglese *accountability*), trattato in maniera centrale in occasione dell'*Incontro per la tutela dei minori nella Chiesa* tenutosi nel febbraio 2019 in Città del Vaticano. L'*accountability* implica il superamento della cultura dell'occultamento della notizia di delitto. Solo se ciascuno di noi, a partire dai Superiori delle comunità, dai singoli membri dell'Istituto e dai Responsabili delle varie realtà educative e di assistenza a vari livelli, comprende l'importanza di scoprire e portare alla luce ciò che prima veniva tenuto nascosto e nell'ombra per vergogna o per tutelare l'onore delle persone, delle famiglie, degli uffici, delle istituzioni coinvolte, si potrà contribuire alla chiarezza, alla azione responsabile che salva la vita, la dignità e la libertà umana e realizza la giustizia.

58 Ogni persona ferita merita pieno rispetto della sua volontà e sensibilità e così anche i suoi familiari. A tutti questi soggetti deve essere garantita sempre la accoglienza, la comprensione, la partecipazione al suo dolore, l'accompagnamento e un adeguato supporto spirituale e psicologico.

59 L'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca ritiene che per raggiungere in maniera compiuta la verità e la giustizia sia necessario anche attuare la trasparenza. Essa deve essere intesa come una conseguenza diretta e ineludibile della conoscenza e comprensione attraverso l'ascolto, della assunzione di responsabilità, dell'*accountability*, del superamento della terribile pratica di

nascondere gli abusi già verificati. Riconoscere la verità dei fatti è essenziale, ma la trasparenza implica anche far conoscere le iniziative in campo per attuare una efficace tutela, indicare le procedure con le quali affrontare queste situazioni, le misure adottate, comunicare le conclusioni e le decisioni adottate nei confronti di coloro che risultino colpevoli. Solo attraverso la applicazione del principio della trasparenza i soggetti coinvolti, le comunità interessate, eventualmente anche i terzi saranno realmente consapevoli non solo dei fatti criminosi e delle colpe, ma anche di tutto il cammino che la Chiesa ha intrapreso prontamente per rispondere a simili situazioni.

## **6. La prevenzione**

61 La prevenzione deve essere ritenuta la più efficace risposta da parte dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca, che solo in tal modo potrà difendere e realizzare il valore della propria testimonianza cristiana e dell'attività apostolica, educativa e pastorale svolta in tante parti del mondo distanti l'una dall'altra.

62 Prevenire significa conoscere e far conoscere il problema, parlarne con correttezza e chiarezza, affinché si acquisisca consapevolezza, si renda conto di esso, si assuma la responsabilità al fine di agire efficacemente per tutelare i soggetti coinvolti.

63 Prevenire significa identificare i fattori di rischio nell'ambiente e nelle persone e attivare azioni finalizzate alla protezione dei minori, delle persone vulnerabili, di coloro che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione.

64 Prevenire significa progettare modalità di insegnamento e di diffusione della cultura necessaria alla conoscenza del fenomeno, delle indicazioni corrette per instaurare le modalità relazionali più opportune negli ambienti interessati, per individuare le condizioni ambientali a rischio, i comportamenti prudenziali più adeguati.

65 Prevenire significa elaborare codici di comportamento che tengano conto dei principi e delle norme dell'ordinamento canonico vigente, del diritto statale, degli ambienti culturali, dei diversi ruoli dei soggetti coinvolti in ambiti educativi, pastorali, spirituali frequentati dalle categorie delle persone minori di età e delle altre persone meritevoli di tutela.

66 Prevenire significa elaborare e attuare scelte che diano la priorità al rispetto della vita, della dignità, della libertà della persona, in particolare quando si tratta di minori e vulnerabili.

67 Prevenire significa riconoscere gli errori, le negligenze, le superficialità del passato per non

commettere più gli stessi errori.

68 Prevenire significa avvalersi di esperti esterni nei vari campi per capire in profondità il fenomeno degli abusi all'interno della Chiesa e garantire una cultura e una informazione corretta.

69 Prevenire significa essere consapevoli del rilevante ruolo assunto dall'uso diffuso della tecnologia, dai mass media, dalle nuove modalità di comunicazione multimediale. La diffusione della pornografia in Rete e la estrema facilità di accesso influenza in maniera decisiva lo sviluppo integrale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani con inevitabili conseguenze nella loro sfera sessuale, affettiva, relazionale, nelle capacità cognitive, nel loro modo di rapportarsi con gli altri.

610 Prevenire significa collaborare con altri enti e soggetti della società civile per promuovere una cultura della tutela efficace. In tal senso l'Ordine dei Padri Somaschi si farà promotore di iniziative, convegni, programmi di informazione e formazione organizzati in tutte le realtà delle Province al fine di coinvolgere massimamente tutti i membri dell'Istituto, i fedeli in essi presenti, i soggetti destinatari della tutela, le loro famiglie e le comunità.

611 I chierici e i religiosi non chierici sono ben di più che assistenti sociali o consiglieri di giovani, sono consacrati per portare al popolo di Dio la Parola e la grazia del Signore. Questo è possibile solo con una vita spirituale profonda e un'adeguata e consapevole formazione integrale della persona. Per questo motivo prevenire significa anche:

- a. selezionare con grande accortezza e prudenza coloro che chiedono di entrare a far parte dell'Istituto o semplicemente si candidano come collaboratori a diversi livelli e mansioni;
- b. monitorare continuamente con un livello di attenzione molto alto la presenza e il perdurare della idoneità vocazionale dei propri membri e dei collaboratori a vario titolo;

In tal senso è utile riportare il seguente passo della Lettera Circolare della CDF destinata alle Conferenze Episcopali per preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici:

*“Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: "Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani" (n. 3, Discorso ai cardinali Americani, 23 aprile 2002) Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede,*

*acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.*

*Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.*

**d) L'accompagnamento dei sacerdoti:**

*1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;”.*

c. elaborare e comunicare adeguatamente anche attraverso incontri di formazione e di aggiornamento rivolti sia ai membri, chierici e non chierici, sia ai collaboratori laici, sia alle famiglie dei minori, di quelli che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione e di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela. Ciascuno di essi deve essere consapevole di non correre il rischio di essere lasciato a sé stesso né di rimanere isolato o, peggio, senza essere difeso dalle realtà ecclesiali alle quali si è affidato o è stato affidato dai propri cari.

**7. L'informazione e la tutela della buona fama e della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti**

7.1 L'obbligo di fornire adeguate informazioni alla collettività con informazioni corrispondenti al vero deve essere sempre adempiuto con grande attenzione, attribuendo il compito di portavoce a figure professionali adeguate. Nel caso in cui vi sia la pendenza di un procedimento



amministrativo o giudiziale nell'ordinamento canonico e/o nell'ordinamento statale tale comunicazione dovrà essere attuata nel rispetto del carattere di segretezza tipico delle fasi dello stesso e dell'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti e la volontà della presunta vittima.

## **8. L'efficacia, l'attuazione e la operatività delle Linee guida per la tutela dei minori, delle persone con uso imperfetto della ragione, delle altre alle quali il diritto riconosce pari tutela e di quelle vulnerabili.**

8.1 Le presenti linee guida hanno il valore di istruzione, secondo quanto stabilito dal can. 34 CIC e, insieme alle istruzioni elaborate dalle rispettive entità dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca e dalle competenti autorità della Chiesa particolare, determinano il comportamento dell'Ordine medesimo relativamente a quei casi che riguardano la tutela dei minori, delle persone vulnerabili e delle persone che mancano abitualmente dell'uso della ragione. Esse saranno efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca.

8.2 La attuazione delle presenti Linee Guida e Orientamenti dipende dalla responsabilità di tutti, soprattutto di quelli che esercitano il servizio dell'autorità a qualsiasi livello e in qualsiasi istituzione dell'Ordine e degli enti ad esso collegati o riconducibili.

8.3 Si esige rispetto, correttezza e prudenza e osservanza dei principi ivi contenuti da parte di tutti i Padri Somaschi, dei laici, siano essi impiegati stabili o occasionali, collaboratori, volontari, insegnanti, catechisti e di tutti quelli che prestano servizi nei nostri spazi. A tal proposito ogni Provincia è chiamata a rendere note queste Linee guida e gli eventuali ulteriori Orientamenti specifici che ciascuna di esse elaborerà.

8.4 Tutti, chierici, religiosi, diaconi e novizi della Congregazione dei Chierici Regolari di Somasca, laici collaboratori e addetti nell'ambito delle realtà riconducibili alla Congregazione predetta devono impegnarsi a rispettare gli orientamenti della Chiesa universale, della rispettiva Conferenza Episcopale, della Chiesa locale e della Congregazione medesima.

8.5 Tutti i predetti soggetti sono tenuti a rispettare come cittadini il diritto statale per essi vigente.

## **9. Le fonti di riferimento**

9.1 Tutte le Comunità dei Padri Somaschi, in ogni parte del mondo condividono e applicano nella materia della tutela dei minori, delle persone vulnerabili e di quelle che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione le seguenti fonti: la legge divina naturale; la legge divina positiva; la legge che la Chiesa dà a sé stessa in modo autonomo nel corso dei tempi (legge positiva). La dottrina e la tradizione accolta dalla Chiesa ha un diverso grado di obbligatorietà, al cui apice vi è sempre la parola di Dio.

9.2 Le fonti alle quali fare riferimento in materia di tutela dei minori, delle persone con uso imperfetto della ragione e delle altre categorie di persone alle quali il diritto riconosce pari tutela sono le seguenti:

**a. Il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali**, avendo riguardo al fatto che l'intero Libro VI del Codice di Diritto Canonico è stato completamente riformulato con la Costituzione Apostolica di Papa Francesco *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 ed esso entrerà in vigore il giorno 8 dicembre 2021. Nella nuova versione il *delictum contra sextum cum minore* è previsto espressamente nel can. 1398 che, ora inserito fra i delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo e non più fra quelli contro gli obblighi speciali, così dispone: “§ 1. *Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:*

*1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;*

*2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;*

*3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.*

*§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e*

*qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto”.*

- b. **Il can. 1395 CIC nella nuova versione** dispone: “§1. *Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale. § 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti. § 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.”*
- c. **La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*** del 28 giugno 1988 con le modifiche apportate successivamente;
- d. **La Lettera Apostolica in forma di M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela*** con la quale il 30 aprile 2011 sono state promulgate le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* valide sia per i fedeli latini che per quelli orientali. Con questo *motu proprio*, il Santo Pontefice Giovanni Paolo II promulgò le norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. L'abuso su minori commesso da un diacono, prete o vescovo è annoverato a quelli considerati essere “*i delitti più gravi*”, e posto sotto la giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede (da qui la definizione di *delictum reservatum*). Si tratta di una normativa speciale che pertanto prevale su quella universale.
- e. Le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* emanate il 21 maggio 2010 da Papa Benedetto XVI. Nella Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della Fede così si spiega la loro *ratio*: “*Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione*”. Le

modifiche introdotte sono sia sostanziali che procedurali.

- f. **La lettera al Popolo di Dio in Irlanda** del 19 marzo 2010 del Sommo Pontefice Benedetto XVI;
- g. **La Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici**, elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (3 maggio 2011). Questo documento, che si occupa specificatamente del delitto *contra sextum cum minore*, è stato destinato ai Vescovi per “*dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nelle loro diocesi*” (nell’Introduzione della *Lettera*) e per incoraggiare le Conferenze Episcopali a sviluppare delle linee guida che “*dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.*”, (nella Conclusione). In realtà costituisce un testo di riferimento di carattere ancor più ampio rispetto ai destinatari indicati e assolutamente imprescindibile, in quanto offre numerosi spunti di riflessione e definizioni degli istituti giuridici coinvolti. Viene proposto il “*deferimento dei crimini alle autorità preposte*” senza pregiudicare la competenza del foro interno sacramentale (parte I, lett. e), l’impegno alla collaborazione con le autorità civili, già prospettato da Benedetto XVI nella Lettera ai cattolici di Irlanda. La Lettera circolare del maggio 2011 ha un contenuto più preciso e definito rispetto a quanto già anticipato dalla *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CFD) riguardo alle accuse di abusi sessuali* dell’11 aprile 2010 (lett. A), in particolare chiarisce che la collaborazione non deve riguardare solo gli abusi commessi dai chierici, ma anche quelli posti in essere dal personale laico e religioso che opera presso le strutture ecclesiastiche (parte I, lett. e).
- h. **La Lettera Apostolica del 11 luglio 2013**, in forma di *motu proprio*, *Ai nostri tempi*;
- i. **La Lettera Apostolica del 4 giugno 2016**, in forma di *motu proprio*, *Come una madre amorevole* con la quale il Pontefice ha inteso individuare tra le “cause gravi”, per cui un Vescovo può essere rimosso dal suo ufficio ecclesiastico, “*la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura*”. (Bollettino dalla Sala

Stampa della Santa Sede del 4 giugno 2016). Il m.p. propone procedure e strutture istituzionali allo scopo di creare una autentica *accountability* (il dover rendere conto) nei casi relativi alla cattiva condotta dei Vescovi e dei Superiori Religiosi e alla loro cattiva gestione dei casi di abuso sessuale *cum minore*. Nello specifico essa prevede che un Vescovo, un Eparca o un Superiore di Istituto religioso o Società di Vita apostolica di diritto pontificio possa essere rimosso se la sua mancanza di diligenza in tal senso è grave, come dispone l'art. 1: “§1. Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omissis atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. § 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua. §3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. §4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio”.

- j. Il dono della vocazione presbiterale è disciplinato nella ***Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*** pubblicata dalla Congregazione per il Clero (8 dicembre 2016) che comprende una sezione sulla protezione dei minori e l'accompagnamento delle vittime (art 202).
- k. La ***Lettera di Papa Francesco al Popolo di Dio pellegrino in Cile***, 31 maggio 2018, nella quale il Sommo Pontefice richiama l'attenzione sulla necessità di riscoprire il senso autentico del messaggio evangelico per rivalutare la libertà e l'integrità della persona. Da questa riflessione scaturisce l'invito ai centri di formazione religiosa, ai seminari, agli istituti di formazione, alle facoltà teologiche di promuovere una riflessione teologica capace di promuovere una fede matura e al contempo una comunità aperta al dialogo, all'incontro e al confronto, in grado di individuare e bloccare potenziali situazioni di abuso: “5. *La cultura del abuso y del encubrimiento es incompatible con la lógica del Evangelio ya que la salvación ofrecida por Cristo es siempre una oferta, un don que reclama y exige la libertad. Lavando los pies a los discípulos es como Cristo nos muestra el rostro de Dios. Nunca es por coacción ni obligación sino por servicio. Digámoslo claro, todos los medios*

*que atenten contra la libertad e integridad de las personas son anti- evangélicos; por tanto es preciso también generar procesos de fe donde se aprenda a saber cuando es necesario dudar y cuando no. «La doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de ella, ‘no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos’, ya que las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación». Invito a todos los Centros de formación religiosa, facultades teológicas, institutos terciarios, seminarios, casas de formación y de espiritualidad a promover una reflexión teológica que sea capaz de estar a la altura del tiempo presente, promover una fe madura, adulta y que asuma el humus vital del Pueblo de Dios con sus búsquedas y cuestionamientos. Y así, entonces, promover comunidades capaces de luchar contra situaciones abusivas, comunidades donde el intercambio, la discusión, la confrontación sean bienvenidas. Seremos fecundos en la medida que potenciemos comunidades abiertas desde su interior y así se liberen de pensamientos cerrados y autoreferenciales llenos de promesas y espejismos que prometen vida pero que en definitiva favorecen la cultura del abuso.”;*

1. La **Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio** (20 agosto 2018) che rappresenta pienamente lo spirito della Chiesa innanzi alla grave questione degli abusi. In essa il Pontefice, all'indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di pedofilia nelle Diocesi della Pennsylvania (Stati Uniti), esprime a nome dell'intero popolo di Dio "*vergogna e pentimento*" e sottolinea la necessità della conversione da parte dell'intera comunità per realizzare un rinnovamento ecclesiale: "*E' sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione.*" Tutta la comunità coinvolta risponde

alla piaga degli abusi non perché sia colpevole, ma perché ad essa spetta il compito di prendersi cura dei più piccoli. Ogni volta uno dei più piccoli o dei più fragili viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che era necessario per evitare e prevenire quell'abuso. La prevenzione non può essere considerata una serie di azioni isolate o meccanicamente eseguite, ma deve considerarsi parte di un processo di rinnovamento ecclesiale comunitario che sia in grado di porre al centro la cura e la protezione di coloro che hanno più bisogno di tutela. Solo in questa ottica di conversione la comunità potrà vincere il silenzio, l'indifferenza, il pregiudizio, l'inerzia.

- m. Gli *Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa* – Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019.
- n. La **Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*** (26 marzo 2019). Essa rappresenta una fonte legislativa e una linea guida per lo Stato della Città del Vaticano, dando seguito a quanto era stato annunciato al termine dell'Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa” del febbraio 2019. “*La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo*”, si legge nell'incipit del Motu proprio, “*Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi*”.
- o. La **Lettera Apostolica in forma di *motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Vos estis lux mundi*** del 9 maggio 2019 (definita anche con la sigla VELM). Con questo m.p. vengono stabilite le definizioni e le procedure per segnalare molestie e violenze e assicurare che Vescovi e Superiori religiosi rendano conto del loro operato. Viene introdotto anche l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi, non solo quelli sui minori, e la indicazione che ogni Diocesi si doti di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni. Anche i laici membri della Chiesa sono stati invitati alla denuncia. Da qui l'esigenza di fornire loro un luogo sia fisico che virtuale (per esempio una casella di posta elettronica appositamente dedicata) dove rivolgersi. La normativa di VELM è stata promulgata *ad experimentum* e va coordinata con la normativa di SST.
- p. Il **Rescriptum ex audientia SS.mi del Santo Padre Francesco (17 dicembre 2019)** con cui si introducono alcune modifiche alle “*Normae delictis reservatis*”. Rispetto alla fonte

precedente, l'età è stata innalzata dai 14 ai 18 anni ed è stata dichiarata punibile *“l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”*.

- q. Il ***Rescriptum ex audientia SS.mi del Santo Padre Francesco*** del 17 dicembre 2019 con cui si promulga l’Istruzione sulla riservatezza delle cause. Con esso viene disposto che gli abusi sessuali commessi da membri del clero su minori non sono più coperti da segreto pontificio, pur rimanendo efficace il segreto d’ufficio per garantire *“la sicurezza, l’integrità e la riservatezza”* delle varie fasi del processo e *“tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”*.
- r. Il ***Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici (ver. 1.0.) del 16 luglio 2020*** con il quale la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato una risposta alle numerose domande sui passaggi da eseguire nelle cause penali di sua competenza. Il *Vademecum* è destinato agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici. Il *Vademecum* non è un testo normativo, piuttosto esso deve essere considerato un prontuario di cui viene raccomandata l’osservanza;
- s. Le Costituzioni e le Regole della Congregazione dei Chierici Regolari di Somasca.

È inoltre opportuno fare riferimento alle **Direttive per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili dalle rispettive Conferenze Episcopali e Conferenze dei Superiori Maggiori**.

Da questa rapida carrellata è evidente che l’argomento della tutela dei minori e delle persone vulnerabili è stato oggetto di un costante approfondimento, nei tempi più recenti i ripetuti appelli di Papa Francesco per verificare che nelle istituzioni ecclesiastiche la sicurezza dei bambini e degli adulti vulnerabili sia garantita. Per questo è stata avviata una ampia riflessione e un approfondito studio da parte del Preposito Generale e del Consiglio Generale che ha portato alla redazione del presente protocollo destinato a tutti i religiosi dell’Istituto, sia chierici che non chierici e agli altri fedeli investiti di dignità e che ricoprono uffici in qualunque opera dell’Istituto, con specifico riguardo a coloro che sono a contatto con minori e persone vulnerabili, ritenendo che, a prescindere dal genere di mansione, tutti debbano sentirsi responsabili.



## 10. Definizioni

10.1 La chiarezza delle definizioni giova alla trasparenza e alla efficace comunicazione interna ed esterna. Il tema della efficace comunicazione è una parte integrante di un cammino di rinnovamento ecclesiale e di realizzazione di una efficace tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Non si può rompere la cultura del silenzio e fare una informazione corretta e corrispondente alla verità se non si usa una nomenclatura condivisa frutto di regole e parametri precisi che sottintendono anche una riflessione a livello teologico, giuridico, filosofico, antropologico con cui la materia *de quo* va trattata e affrontata in contesti culturali e sociali con lingue e idiomi differenti. Se esiste confusione già nelle categorie teologiche, giuridiche, etc. non può esservi chiarezza dei termini.

10.2 Non esiste una definizione espressa e condivisa del concetto di abuso sessuale, in considerazione delle differenze culturali e sociali esistenti nel mondo e delle diverse normative vigenti in ciascuno Stato in questa materia. La normativa canonica, come si è visto nel paragrafo dedicato alle fonti, ha specifiche disposizioni che non sono necessariamente coincidenti con quelle vigenti negli Stati. Ai sensi della normativa canonica vigente fino al 7 dicembre 2021 gli atti sessuali compiuti con minori di diciotto anni o con persone alle quali il diritto riserva pari tutela sono delitti *contra sextum* solo se commessi da chierici, diocesani o membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, oppure diaconi. Nel caso in cui fossero commessi da membri di istituti religiosi o di istituti secolari e di società di vita apostolica senza ordinazione sacerdotale determinavano la dimissione dall'istituto. Qualora fossero commessi da fedeli laici tali atti rilevavano solo come peccati.

10.3 A decorrere dal 8 dicembre 2021 la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* prevede la entrata in vigore del revisionato Libro VI del CIC.

Dalla nuova versione del can. 1398 CIC, che sostituirà quanto stabilito nel can. 1395 (precedente formulazione) risulta evidente che le fattispecie delittuose in essa puntualmente descritte prevedono come autore non solo il chierico o il diacono, ma anche il religioso e il fedele laico. Il soggetto passivo è il minore di anni diciotto, ma rispetto al corrispondente canone della versione precedente del Libro VI, si aggiunge la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o quella alla quale il diritto riconosce pari tutela.

10.4 Quanto alle pene applicabili al chierico (al religioso, al diacono, al fedele) nella disposizione del

nuovo can. 1398 CIC, oltre alla privazione dell'ufficio, alle altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, si prevede che al religioso/chierico e a qualunque fedele che commetta i delitti di cui al §1 del medesimo canone o i delitti di cui al can. 1395 §3 (anch'esso riformulato con la revisione del Libro VI)<sup>3</sup> siano applicate le pene di cui al can. 1336 §§2-4,<sup>4</sup> aggiungendo eventualmente altre pene proporzionate alla gravità del fatto.

10.5 La disposizione dell'art. 6 delle *Normae de delictis reservatis* prevede quali siano le fattispecie delittuose riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF): “§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: “1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.”

10.6 Le norme promulgate con la lettera apostolica *Vos estis lux mundi* (VELM) il 7 maggio 2019, la cui efficacia è *ad experimentum* per la durata di tre anni, prevedono (art. 3) l'obbligatorietà della

---

<sup>3</sup> CIC Can. 1395 (nuova versione) § 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

<sup>4</sup> CIC Can. 1336 (nuova versione) - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.

§ 2: Ingiunzione:

1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.

§ 3: Proibizione:

1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;

3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;

4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;

5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;

6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;

7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

§ 4 Privazione:

1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;

2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;

3° della potestà delegata di governo;

4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;

5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.

§ 5. La dimissione dallo stato clericale.

denuncia da parte di chierici e religiosi nel caso di *notitia criminis* in riferimento ai i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo. Per le Province ha particolare interesse tutto ciò che viene esplicitato nel Titolo I sulle “*Disposizioni generali*” riguardante l’istituzione di un luogo accessibile al pubblico per presentare le segnalazioni, l’obbligo di denuncia da parte di un chierico e da parte del religioso, la tutela di chi presenta la segnalazione, l’accoglienza e l’ascolto di coloro che dichiarano di essere stati offesi insieme alle loro famiglie. Il *motu proprio* equipara al minore la “persona vulnerabile”, di cui dà una chiara definizione all’art. 1 §2 lett. b. Nel Titolo II sulle “*Disposizioni concernenti i Vescovi ed equiparati*” per le Province ha interesse ciò che si dice a riguardo dell’osservanza delle leggi statali (articolo19). Per ciò che riguarda la violazione del sesto precetto del Decalogo con minori, *Vos estis lux mundi* non ha modificato la fattispecie delittuosa di cui al can. 1395 §2 CIC ed all’art. 6 §1, n. 1 del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*. È confermato inoltre che il giudizio per i delitti di questo genere, se compiuti da un chierico o un diacono con un minore, sono di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

10.7 Affinché si inverino gli estremi del delitto di abuso sessuale di un minore o persona vulnerabile (come prevista dalle norme del m.p. SST, dalla lettera apostolica in forma di m.p. VELM e come previsto nel can. 1398 CIC che entrerà in vigore l’8 dicembre 2021) non è necessario che avvenga un vero e proprio rapporto sessuale tra il chierico/religioso/diacono/laico e il minore, essendo sufficienti il compimento di atti impuri, che implicano la violazione del precetto (contatti di organi sessuali, toccamenti, carezze lascive, ma anche atti impuri compiuti dal reo su sé stesso in presenza del minore, ma senza un contatto fisico diretto con quest’ultimo vero e proprio e senza che questo vi concorra). Rientra nella fattispecie delittuosa astratta anche mostrare materiale pornografico, il bacio come atto di libidine, come atto di impulso e di lussuria, il mostrarsi nudo o il compiere atti a sfondo sessuale con webcam o servendosi di un cellulare o di altro dispositivo che consenta la trasmissione di immagini (video o fotografie). Rileva, tuttavia, anche un comportamento verbale che si inveri per mezzo di una conversazione telefonica o attraverso Internet con utilizzo di applicazioni che consentano chat.

10.8 Le *Normae de delictis reservate* del 2010, annoveravano già fra i *delitti contra sextum cum minore*, atti che implicano acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori (tutti coloro che hanno meno di diciotto anni) da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. L’art. 1 di VELM ha ampliato le categorie dei soggetti attivi del delitto *contra sextum cum minore* poiché prevede oltre ai chierici i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica. La predetta disposizione

dispone che l'abuso sessuale consiste *“i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;”*. Il can. 1398 del Libro VI revisionato del Codice di Diritto Canonico prevede due fattispecie delittuose riconducibili al fenomeno della pedopornografia. La prima condotta è il reclutamento o l'induzione di un minore, o di una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; la seconda condotta consiste nell'acquistare, conservare, esibire o divulgare immoralmente, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

10.9 La definizione di minore: è la persona la cui età è inferiore a quella fissata dalla legge per raggiungere l'età adulta. Per la Chiesa è “minore” la persona che non ha compiuto diciotto anni, secondo la definizione dal can. 97 §1 del CIC<sup>5</sup>. La definizione offerta in VELM art., 1 §2 è la seguente: *“minore»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata”*.

10.10 La persona vulnerabile è *“ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa”* (VELM, art. 1 §2). Nel can. 1398 CIC di nuova formulazione non vi è alcun riferimento a tale categoria, ma si fa riferimento a tutte le persone alle quali il diritto riconosce pari tutela. Si potrebbe definire persona vulnerabile un soggetto di ambo i sessi che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è in condizione di decidere con consapevolezza, libertà e responsabilità dei propri atti e di quelli altrui, a causa di limitazioni di natura psichica o fisica, temporanee o permanenti.

10.11 Al minore viene equiparata, nel caso del delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (SST art. 6, § 1.1, art. 1398 §1 nn-1°, 2°, 3° CIC, nella nuova versione del Libro VI) e le altre persone alle quali il diritto riconosce una pari tutela.

---

<sup>5</sup> CIC can. 97 Can. 97 - §1. La persona che ha compiuto diciotto anni è maggiorenne; sotto tale età, è minorenni.

10.12 Il «materiale pedopornografico» è *“qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.”* (VELM, art. 1 §2).

10.13 Oltre gli abusi di persone che abitualmente hanno l'uso imperfetto della ragione, si possono verificare anche diversi comportamenti inadeguati o impropri in materia del sesto comandamento del Decalogo verso gli adulti vulnerabili. I religiosi dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca possono essere puniti secondo le disposizioni del Diritto Canonico, non escludendo l'avvio del processo per la dimissione dal nostro Istituto.

10.14 La prescrizione decorre a norma del can. 1362 §2 CIC e del can. 1152 §3 CCEO. Ma nel delitto di abuso *contra sextum cum minore* di cui all'art. 6 §1 n. 1, la prescrizione è di venti anni e inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni (SST art. 7 §1-2<sup>6</sup>). Comportamenti inadeguati o impropri dei religiosi in materia del sesto comandamento del Decalogo verso gli adulti vulnerabili, se considerati come delitti, vengono prescritti secondo il CIC.

10.15 Verso i laici impegnati nelle diverse opere della nostra Congregazione, che vengono accusati di azioni criminose riconducibili alle fattispecie di cui al can. 1398 CIC (che, si ribadisce ha efficacia a far data dal giorno 8 dicembre 2021, come l'intero il Libro VI) all'art. 6 §1 delle *Norme de gravioribus delictis* e all'art. 1 di VELM, si prosegue, con la denuncia ai competenti organi civili e con la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, secondo i procedimenti stabiliti dalle leggi del Paese. Qualora egli sia un fedele *“che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al §1 o al can. 1395 §3 sia punito a norma del can. 1336 §2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.”*

10.16 La definizione di abuso di autorità o dell'ufficio ricoperto, cui fa riferimento ora il can. 1326, 2° CIC nella nuova formulazione del Libro VI del CIC per cui *“Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto”*<sup>7</sup> è stato evidenziato da Papa Francesco sia

---

<sup>6</sup> § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

<sup>7</sup> Can. 1326 - § 1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono:

1° chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente

nella Lettera al Popolo di Dio del 20 agosto 2018 che nell'incontro del successivo del 25 agosto, durante il viaggio in Irlanda, dove ha ribadito in modo simile: *“L’elitismo, il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso. E l’abuso sessuale non è il primo. Il primo è l’abuso di potere e di coscienza”* (Quaderno 4038, La Civiltà Cattolica, 15 settembre 2018, 449). Da ultimo anche il m.p. *Vos estis lux mundi* ha voluto includere l’abuso di autorità tra le circostanze che rendono punibile il comportamento di cui all’art. 1 §1 a), lett. i)<sup>8</sup>, che parzialmente richiama il can. 1395 §2 CIC nella formulazione in vigore fino al 7 dicembre 2021 e il can. 1398 §1 CIC della nuova versione del Libro VI del CIC. L’abuso riguarda anche tutte le forme di condizionamento, prevaricazione e sopruso, più o meno velati, e di comportamenti trasgressivi e oppressivi da parte di ecclesiastici e collaboratori ecclesiali nei confronti di adulti che hanno rispetto ad essi una posizione subordinata, che sono in formazione o che si rivolgono a loro per l’accompagnamento spirituale o per il sacramento della riconciliazione, per chiedere aiuto o per altri bisogni o servizi pastorali. Dal punto di vista giuridico, può non essere immediata la qualificazione di tali comportamenti che possono costituire nell’ordinamento canonico veri e propri delitti o soltanto azioni imprudenti, sconvenienti o improprie. Essi, pur non costituendo delitti, richiedono provvedimenti sanzionatori di tipo disciplinare o quantomeno richiami o avvertimenti per il danno che provocano nei fedeli vittime di queste azioni.

10.17 Una fattispecie che integra in modo pieno il delitto di abuso di autorità è quella che obbliga alla denuncia quando tale delitto sia stato commesso da coloro che presiedono comunità ecclesiali, Cardinali, Patriarchi, Vescovi, ecc. come stabilito dall’art 1 §1 del m.p. *Vos estis lux mundi* che lo descrive come *“condotte poste in essere ... consistenti in azioni ed omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo”*.

---

presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà;

2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per commettere il delitto;

3° chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, prevede l’evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto;

4° chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia *latae sententiae*, vi si può aggiungere un’altra pena o una penitenza.

§ 3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

<sup>8</sup> PAPA FRANCESCO, Lett. Ap. *Vos estis lux mundi*, Art. 1 - §1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;

iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Un'altra fattispecie rilevante dal punto di vista giuridico è quella che si concretizza come comportamento contrario ad una norma di legge nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico. Altre volte invece non è facile delimitare la fattispecie "abusiva" e si può correre il rischio o di farvi rientrare qualunque manifestazione "autoritaria" o al contrario sottovalutare ed escludere vere manifestazioni di abuso, tenendo presente che da un punto di vista sanzionatorio le nuove norme riducono il tasso di discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni.

## **11. Suggerimenti pratici sui passi da compiere**

11.1 La protezione dei minori non si riduce all'affrontare ogni *notitia criminis* riguardante i casi di violazione del sesto precetto del Decalogo *cum minore*. Il nostro Istituto, anche attraverso queste Linee Guida, sta affrontando le urgenti tematiche che si riferiscono all'ascolto e all'aiuto delle vittime, al sostegno delle loro famiglie, all'indagine preliminare. Le Province hanno appreso progressivamente a trattare questi casi, che richiedono impegno per superare la cultura del silenzio, rendere più rapida l'indagine canonica, curare il rapporto con la comunicazione, collaborare con la giustizia. Queste azioni sono una il presupposto indispensabile per la credibilità di tutti coloro che vogliono garantire ambienti sicuri dal punto di vista educativo, assistenziale, spirituale, pastorale, ma occorrono altri interventi.

11.2 Questi sono alcuni suggerimenti:

- a. Il primo riguarda la lettura delle relazioni dell'incontro vaticano sulla "*Protezione dei minori nella Chiesa*" del febbraio 2019 e del discorso conclusivo tenuto da Papa Francesco in quella occasione, come pure dei primi atti dello stesso Sommo Pontefice dopo questo incontro che portano la data del 26 marzo 2019: il "*Motu proprio sulla protezione dei minori e della persone vulnerabili*", le altre fonti qui segnalate. Come pure è necessario conoscere i lavori della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, creata dal Papa Francesco nel marzo 2014. È necessario prendere in considerazione nel *Motu proprio* del Papa, pubblicato il 7 maggio 2019 *Vos estis lux mundi* le procedure per i casi di *notitia criminis* in riferimento ai delitti contro il sesto comandamento del Decalogo. Per le Province ha particolare interesse tutto ciò che viene esplicitato nel Titolo I sulle "*Disposizioni*" *generali*" riguardante l'istituzione di un luogo accessibile al pubblico per presentare le segnalazioni, l'obbligo di denuncia da parte di un chierico e di un membro di Istituto di Vita consacrata, la tutela di chi presenta la segnalazione, l'accoglienza e l'ascolto di coloro che dichiarano di essere stati

offesi insieme alle loro famiglie. Nel Titolo II sulle “*Disposizioni concernenti i Vescovi ed equiparati*” per le Province ha interesse ciò che si dice a riguardo dell’osservanza delle leggi statali (articolo 19). Per ciò che riguarda la violazione del sesto precetto del Decalogo con minori, “*Vos estis lux mundi*” non modifica la fattispecie delittuosa di cui al can. 1395 §2 CIC ed all’art. 6 §1, n. 1 del Motu proprio “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”. È confermato inoltre che il giudizio per i delitti di questo genere, se compiuti da un chierico, è di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si invitano le Province ad approfondire la procedura nel *Vademecum su alcuni punti della procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*.

- b. Il secondo è avere come punto di riferimento, oltre che le presenti Linee Guida, quelle della propria Conferenza episcopale, che sono normative per ogni Provincia, in quanto affrontano situazioni legate al proprio contesto culturale, adottano soluzioni comuni, soprattutto tengono presente la legislazione civile e penale del Paese. Tali Linee guida sono in processo di revisione da parte di ogni Conferenza episcopale e saranno approvate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
- c. Il terzo consiste nello sviluppare un dialogo volto ad individuare gli schemi essenziali degli Orientamenti di ciascuna Provincia, confrontandosi all’interno del nostro Ordine e relazionandosi in tal senso con la Curia generale e con le altre Province. Gli Orientamenti di ciascuna Provincia devono necessariamente riguardare l’ambito di applicazione, il referente per la tutela dei minori, gli operatori e le attività pastorali, il consenso informato dei genitori o tutori, il trattamento delle segnalazioni dei presunti casi di abuso, la descrizione sommaria del *delictum contra sextum*.
- d. Un quarto suggerimento riguarda il coinvolgimento delle comunità educative e pastorali, nelle loro varie componenti. Poiché si tratta di assicurare la costituzione di ambienti sicuri, la comunità deve essere coinvolta fin dagli inizi, non solo nella fase applicativa. Per tale ragione, si ritiene che non sia efficace inviare alle Province solo le presenti Linee Guida da copiare e applicare con il rischio di un automatismo che sacrifica la riflessione sulle peculiari realtà di ogni Provincia, di ogni comunità. È necessario avviare un processo di rinnovamento ecclesiale che coinvolge tutte le realtà e i soggetti interessati, a partire dai confratelli, i laici che sono a contatto con i minori, i rappresentanti dei genitori. Solo questo processo fatto di riflessione, di confronto, di adattamento alle singole situazioni e culture, che determinerà una presa di responsabilità, la maturazione della capacità di render conto (*accountability*), porterà ad una



crescita delle nostre comunità in termini di sensibilità e di cultura della prevenzione.

- e. Un ulteriore suggerimento è quello di attivare un centro ascolto con collaboratori adeguatamente formati e un account di posta elettronica esclusivamente dedicato a ricevere segnalazioni, denunce di abusi sessuali compiuti con una delle categorie descritte.
- f. L'ultimo suggerimento consiste nell'approvazione di tali Orientamenti da parte Preposito Provinciale e del Consiglio provinciale e la loro pubblicazione. Il rendere pubblico tale lavoro è anche un contributo per far crescere sempre più nella Chiesa e nella società una maggior sensibilità per la protezione dei minori.

11.3 Si ribadisce che la protezione dei minori, delle persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione di quelle alle quali il diritto riconosce una pari tutela non può ridursi solo nell'affrontare le *notitiae criminis* riguardante i casi di abuso di minori. È necessario promuovere e difendere i diritti umani e dei minori attraverso lo sviluppo sistematico di una cultura della prevenzione, che passa attraverso un intenso lavoro e una massima cura da riservare alle situazioni e agli ambienti nei quali i minori e le altre categorie destinatarie di questa particolare tutela siano presenti e più soggetti al rischio di essere abusati, maltrattati, sfruttati.

11.4 Il soggetto giuridico che conduce il processo, che recepisce e che approva gli eventuali Orientamenti per la protezione dei minori elaborati nell'ambito della Provincia è la Provincia stessa.

11.5 Sembra opportuno che la Provincia costituisca una Commissione che studi e conduca il processo innanzi descritto e che coordini i contributi delle comunità educative pastorali. Le presenti Linee Guida devono servire ad avviare e dare forza propulsiva a questo processo di rinnovamento e riflessione presso ogni singola Provincia, la quale, a sua volta, offrirà motivazioni ai confratelli e alle comunità e illustrerà loro quali saranno le fasi della sua realizzazione attraverso momenti di formazione.

11.6 Poiché la responsabilità spetta a ciascuna Provincia, il Preposito provinciale e il Consiglio provinciale decideranno se adottare per la rispettiva Provincia solo le presenti Linee guida oppure avviare anche un processo per la elaborazione di ulteriori Orientamenti attuativi per la tutela dei minori, delle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, di quelle a cui il diritto riconosce pari tutela. Il Procuratore generale e gli uffici preposti della Curia generale

potranno offrire suggerimenti o consulenze, ma ogni Provincia deve avviare liberamente la realizzazione del processo di conoscenza della tematica attraverso la presente istruzione, le fonti u.s. indicate e del coinvolgimento. Il Preposito generale e il Consiglio generale favoriranno con un dialogo costante con le Province e specialmente nell'incontro con i Prepositi provinciali e i Consiglieri provinciali momenti di studio, riflessione e di confronto.

11.7 Si segnala che ogni confratello, chierico, diacono o religioso e ogni fedele, anche laico che operi stabilmente all'interno dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca con attribuzioni di dignità e uffici di responsabilità e direzione deve essere a conoscenza e ricevere copia del testo degli Orientamenti/linee guida provinciali comprendente anche il presente documento senza gli allegati. In mancanza di un documento di orientamento a livello provinciale dovranno essere intanto consegnate le presenti Linee guida (si veda nell'allegato A della presente Istruzione l'attestazione di avvenuta consegna e ricezione di una copia della suddetta documentazione, la quale deve essere firmata da colui che la riceve).

## **12. Procedure canoniche verso i religiosi chierici**

### **A. Ammissione di accuse**

12.1 Le accuse di abusi sessuali possono provenire da diverse fonti, a titolo esemplificativo dalle presunte vittime e/o dalle loro famiglie, dai servizi diocesani, dagli organismi civili, dai membri della comunità religiosa, dai colleghi di lavoro, dal presunto supposto colpevole. In consonanza con i principi e le disposizioni di queste Linee guida, chiunque abbia notizia della verosimile realizzazione di comportamenti sessuali inappropriati nei confronti di minori o persone vulnerabili, è tenuto a segnalarlo prontamente (in forma scritta, non anonima) al Preposito provinciale, affinché questi possa adottare ogni iniziativa anche a norma del Codice di Diritto Canonico a tutela dei predetti soggetti, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia, l'emendamento del reo.

Le segnalazioni presentate in buona fede non possono essere causa di ripercussioni negative per il denunciante, anche se al termine del procedimento i fatti denunciati si rivelassero infondati. Il nostro Ordine deve accogliere e accompagnare chi presenta queste segnalazioni, pure se diverse dalle vittime. All'autore della denuncia e a coloro che si dichiarano vittime, alle loro famiglie, ai testimoni non deve mai essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo a quanto essi dichiarano alle autorità

ecclesiastiche.

Se l'autore della denuncia chiede l'anonimato, tale richiesta deve essere accolta e rispettata, se la testimonianza non risulta determinante per accertare i fatti denunciati. Tale anonimato non può essere garantito nell'ambito della informativa all'autorità statale.

12.2 Chi riceve la *notitia criminis* deve comunicarla al Preposito provinciale in un documento scritto e firmato. Il documento dovrebbe essere firmato anche dalle persone coinvolte. Nella verifica della *notitia criminis* il Preposito provinciale può essere aiutato da altre persone. Raccolta la *notitia criminis* deve esserne data comunicazione al Preposito generale. Se l'accusa arriva perché il chierico o il religioso è stato arrestato, viene sospesa la procedura canonica, finché finisce la procedura civile. In questo caso il Preposito provinciale deve informare il Preposito generale.

## **B. Investigazione previa: natura e finalità**

12.3 Una volta verificata l'attendibilità dell'accusa, il Preposito provinciale deve avviare la investigazione preliminare che può essere svolta con prudenza personalmente o tramite un Delegato sui fatti, le circostanze e l'imputabilità (can. 1717 CIC). Appena avviata l'indagine previa il Preposito provinciale deve dare notizia al Preposito generale.

12.4 All'inizio dell'investigazione preliminare, il Preposito provinciale nomina un Notaio, che ha il compito di redigere gli atti dell'investigazione, esposizioni delle parti e dei testimoni e firmare tutte le pagine dei documenti, insieme al Preposito provinciale o al Delegato, assicurando la loro autenticità. Per garantire la più ampia trasparenza dell'attività investigativa, è bene che la Provincia documenti ogni colloquio mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti.

12.5 La investigazione previa si propone di fornire al Preposito provinciale i dati necessari per decidere se ci sono evidenze fondate di delitto commesso. Le risultanze, qualunque sia l'esito, vanno trasmesse a Preposito Generale.

Durante l'investigazione previa il Preposito provinciale o il suo Delegato devono indagare:

- a) sull'identità della presunta vittima (nome, data di nascita, indirizzo di casa);

- b) sull'identità dell'indagato (nome, età, ruoli e responsabilità);
- c) sul deliberato intento di commettere il delitto o sulla colpa dell'indagato;
- d) sui fatti denunciati per accertare se sono realmente accaduti, se sono in sé stessi illeciti e sulle circostanze che hanno portato al delitto in cui l'atto criminale è stato commesso; data, luogo, modalità di esecuzione, frequenza, danni arrecati, eventuali recidive, rapporti con la presunta vittima, etc.;
- e) su ogni altro dato utile ai fini dell'indagine;
- f) L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se è determinante per l'accertamento del fatto e solo se si è ottenuto precedentemente il consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Le dichiarazioni del minore devono essere raccolte in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche nelle scienze psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto minore di età. Il minore può sempre farsi accompagnare, assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso e dai suoi rappresentanti legali. Mai come in questa fase è evidente l'importanza del benessere del minore.

Devono inoltre raccogliere elementi probatori quali documenti, dichiarazioni delle parti (vittima e accusato), testimoni; altri elementi considerati utili.

12.6 L'indagine preliminare dovrà espletarsi entro 90 giorni dal giorno dell'inizio disposto con decreto; ricorrendo giustificati motivi, il Preposito provinciale o il Delegato all'investigazione preliminare può disporre una proroga per un termine massimo di altri 60 giorni.

12.7 L'investigazione preliminare deve essere considerata una fase precedente al procedimento penale non porta a giudizio e a sentenza. Non è richiesta una chiara evidenza del delitto e dell'imputabilità del religioso, essendo sufficienti solo gravi indizi. Gli elementi raccolti potranno essere assunti come prova nel procedimento penale (amministrativo o giudiziale) se esso verrà avviato.

### **C. La tutela della riservatezza e della reputazione dei soggetti coinvolti**

12.8 Le indagini vanno svolte con prudenza e cautela per non mettere in pericolo la privacy e la reputazione di nessuno in base al can. 220 CIC che stabilisce che: *“non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode”* tenendo conto anche *“del bene comune”* come stabilisce il can. 223 CIC. Questo atteggiamento deve essere rispettato da tutti: il denunciato, presunta vittima, familiari, testimoni, investigatore, notaio, persone che vengono a conoscenza delle indagini e autorità ecclesiastica.

#### **D. Portavoce**

12.9 Solo il Preposito provinciale o il suo Delegato sarà il portavoce. Lui gestisce tutti i contatti con i media. Se necessario, può affidare questo servizio a uno specialista (ad esempio un canonista o un avvocato del foro statale).

#### **E. Garanzie dell'accusato**

12.10 Il Preposito provinciale deve mettere in atto azioni di garanzia verso l'indagato: *“A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare”* (Lettera circolare della CDF per le Conferenze Episcopali, II);

- a. Deve fare in modo che il religioso riceva l'aiuto e l'assistenza necessaria durante l'investigazione che può essere la consulenza spirituale e/o psicologica;
- b. curare che durante l'investigazione si conservi la buona reputazione e la privacy del religioso chierico sospetto (can. 1717 § 2 CIC e can. 220 CIC);
- c. l'indagato gode della presunzione d'innocenza fino a prova contraria, anche se il Preposito provinciale, per prudenza, come misura cautelare limita l'esercizio del ministero, mentre sono in corso le indagini per chiarire le accuse.

#### **F. Decisioni ed eventuali misure cautelari**

12.11 Durante l'indagine preliminare dei processi intentati dalle autorità statuali o dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il Preposito provinciale può limitare il ministero di un chierico o di un religioso, per esempio, con le restrizioni della vita comunitaria, delle attività personali e pastorali, rimuovendo l'accusato dal ministero sacro o dall'ufficio ecclesiastico, imponendo o vietando la residenza in un determinato luogo o territorio. Può anche suggerire al religioso altre misure come consulenza e sostegno psicologico e/o medico.

12.12 Queste misure cautelari sono adottate al livello prudenziale, laddove si ravveda la opportunità, non essendo necessaria l'evidenza oggettiva colpevole dell'accusato. Quando cessa la causa, devono essere abrogate, e cessano *ipso iure*, quando cessa il procedimento penale (can. 1722 CIC).

12.13 Si deve vietare il ritorno del religioso/chierico all'esercizio pubblico del sacro ministero o agli incarichi che prevedono contatto con i minori, se si ravvede il pericolo per questi ultimi o ciò possa provocare scandalo nella comunità.

12.14 In caso di abusi sessuali si deve collaborare come è stabilito dalle Conferenze Episcopali o dai Vescovi diocesani.

12.15 Qualora l'accusato sia un laico che operi, a qualsiasi titolo, in nome e per conto dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca, la Provincia competente si atterrà alle norme statuali e canoniche in materia, riservandosi di applicare ogni provvedimento cautelare necessario per assicurare la tutela dei soggetti interessati, della loro reputazione (per esempio, la sospensione da ogni ruolo educativo e l'allontanamento dai luoghi frequentati da minori e dalle altre categorie che abbiano diritto alla tutela); in particolare, qualora l'accusato sia un dipendente, sarà attivata la procedura disciplinare ai sensi della legge statale. Qualora l'accusato sia un aspirante alla vita consacrata ed eventualmente sacerdotale, fermo restando quanto sopra, la Provincia effettuerà ogni accertamento per verificare che sussistano ancora i requisiti vocazionali.

## **G. La trasmissione degli atti al Preposito Generale**

12.16 Dopo l'investigazione preliminare, qualunque sia l'esito della stessa, il Preposito provinciale trasmette una copia degli atti dell'investigazione previa, autenticata con il proprio voto al Preposito generale.

12.17 Gli originali si conservano nell'archivio segreto della Provincia.

12.18 Il Preposito generale trasmette gli atti dell'investigazione previa alla Congregazione per la Dottrina della Fede, insieme con il proprio voto e quello del suo Consiglio sul merito della causa, sul modo di procedere ulteriormente.

## **H. Denuncia all'autorità civile**

12.19 L'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca darà piena collaborazione all'autorità civile, in caso di comprovata evidenza del delitto, senza tuttavia violare il foro interno sacramentale.

12.20 Sull'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili circa un presunto delitto, il Preposito della rispettiva Provincia agisce secondo le leggi civili del Paese.

12.21 La collaborazione con l'autorità civile non si limita ai casi di abusi sessuali commessi da religiosi chierici dell'Ordine, ma riguarda anche situazioni che coinvolgono religiosi non chierici o laici che lavorano nelle opere a noi affidate. Si procede in conformità con le regole e i procedimenti stabiliti dalle leggi del paese.

## **I. Denuncia infondata**

12.22 Nel caso in cui la denuncia si riveli infondata durante le indagini o i procedimenti penali, la Congregazione ricondurrà il religioso chierico alle sue funzioni e prenderà le misure adeguate per riabilitare la sua reputazione. Quando le accuse sono false, in particolare nel caso in cui sono avanzate allo scopo di invalidare l'accusato, ledono la sua dignità e la sua buona fama e l'intera comunità ecclesiale.

12.23 Colui che è stato falsamente accusato può legittimamente promuovere un procedimento canonico e/o statutale contro il falso accusatore per diffamazione e calunnia. Tali condotte costituiscono illeciti canonicamente sanzionabili con una congrua pena, non esclusa la censura (cann. 1390 § 2 e 1452 CCEO). Il calunniato ha il diritto di ottenere tutela e immediato ripristino della propria dignità (can. 1390, §§ 2-3 CIC).

## **J. Archiviazione**

12.24 Gli atti e i decreti dell'investigazione da parte del nostro Istituto, se non sono necessari per

il processo penale, sono conservati nell'archivio segreto della Curia del Preposito provinciale (can. 1719 CIC).

### **13. Aspetti pastorali**

#### **A. Riguardo alla vittima presunta**

13.1 Con la notizia o la denuncia credibile, il Preposito provinciale deve prendere immediatamente decisioni per aiutare la vittima presunta di abuso sessuale e la famiglia.

13.2 Il dialogo ha il particolare obiettivo, di aiutare la vittima presunta a sentirsi accolta e accompagnata, a perdonare l'autore del delitto e a riconciliarsi con la Chiesa. Il perdono non significa, tuttavia, giustificare la violenza o dispensare quello che l'ha commesso di rispondere del delitto.

13.3 Durante il periodo d'investigazione e svolgimento del processo il Preposito provinciale garantirà che la vittima presunta e la sua famiglia abbiano un accompagnamento umano, spirituale e, se necessario, anche psicologico. Un Consigliere o una persona di fiducia può essere designata dal Preposito provinciale per essere vicino a queste persone e aiutarle ad affrontare le difficoltà. Ogni forma di sostegno alle vittime deve essere documentata nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Questa soluzione evita che i sostegni attivati siano erroneamente interpretati quale mezzo per tacitare le stesse vittime. Il sostegno offerto alle vittime deve essere uno strumento finalizzato unicamente alla attenuazione delle ferite loro inferte e deve essere fornito solo quando le vittime lo accettano liberamente e consapevolmente e lo reputano adeguato a fornirgli un aiuto concreto alla salute.

13.4 La vittima ha il diritto di intervenire nelle procedure canoniche quale parte lesa e di richiedere la riparazione di danni al responsabile.

#### **B. Riguardo all'accusato**

13.5 Se un religioso chierico si riconosce o è dichiarato colpevole di abusi sessuali, si provvederà ad un accompagnamento umano, spirituale e psicologico, e offrirà un sostegno fraterno quali che siano le pene canoniche o giuridiche a lui inflitte.



13.6 Il Preposito provinciale avrà con il religioso accusato un dialogo onesto e sincero, trattandolo con misericordia evangelica e fermezza giuridica, e prendendo le misure necessarie per risolvere il problema.

13.7 Il Preposito provinciale offrirà un tipo di vita comunitaria e un'attività appropriata per attivare un recupero umano, spirituale e religioso. Non devono mancare le condizioni per il suo onesto sostentamento, ma si deve considerare che la pena imposta per i delitti potrebbe includere la dimissione dallo stato clericale e dall'istituto religioso secondo le vigenti disposizioni canoniche.

13.8 Il Preposito provinciale può anche invitarlo a fare una adeguata terapia psicologica. In questo caso, le valutazioni periodiche saranno trasmesse al Preposito provinciale, salvaguardando sempre la necessaria privacy e dovranno far parte della documentazione raccolta nel corso della investigazione.

### **C. Riguardo alla comunità**

13.9 Per la comunità colpita dal disagio e dalla vergogna di fronte a prove gravi di abusi sessuali di minori o persone che abitualmente hanno uso imperfetto della ragione o persone che hanno diritto a pari tutela, come quelle vulnerabili, è necessario agire rapidamente e con fermezza, prendendo tutte le misure indispensabili, rispettando la dignità e il diritto alla riservatezza degli individui.

13.10 La comunità deve sapere che la Chiesa non è connivente con questi delitti, che ha profonda comprensione e solidarietà con le vittime e le loro famiglie, e si occupa del problema in modo rigoroso e trasparente.

13.11 Se il delitto è di dominio pubblico, si raccomanda la preghiera della comunità per le persone coinvolte nella denuncia di abuso sessuale e che la comunità si disponga ad aiutare le persone.

13.12 Se è conveniente e a giudizio del Preposito provinciale, la comunità viene informata dei fatti e delle misure adottate con una nota chiara, obiettiva e precisa e da una persona adeguata.

## **14. L'accompagnamento dei colpevoli**

La responsabilità penale è personale. La condanna definitiva impone al colpevole una giusta pena e la riparazione integrale del danno cagionato.

14.1 Qualora siano accertate con apposito procedimento giudiziale o extragiudiziale le condotte abusive del minore e della persona vulnerabile, anche se è stata irrogata la dimissione dallo stato clericale, gli viene offerta la possibilità di intraprendere un percorso individualizzato di rieducazione, anche sotto il profilo psicologico e spirituale, affinché possa comprendere la gravità del male inferto, i motivi della propria condotta e la possibilità di emendarsi. In questa prospettiva deve essere promossa la richiesta di perdono da parte del reo, la riconciliazione con la vittima, tenendo in conto la volontà di quest'ultima, sempre alla luce del prevalente interesse della personalità del minore e della persona vulnerabile.

## **15. I rapporti con le autorità statuali**

15.1 L'abuso sessuale, oltre a essere un delitto canonico e un gravissimo peccato, integra un delitto previsto e punito dalle leggi statuali.

15.2 La giustizia civile e quella canonica sono entrambi mosse dalla ricerca della verità, dalla promozione della giustizia, dall'emendamento del reo. Per questo motivo, nel rispetto della normativa canonica, civile e concordataria, l'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca fornisce una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

15.3 La Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici del 3 maggio 2011 in materia di cooperazione con le autorità civili, precisa che *“l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche”*.

15.4 La denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato al pubblico ministero del tribunale penale competente (anche detta Procura) o

a un ufficiale di polizia giudiziaria.

## **CONCLUSIONE**

Queste Linee guida non sostituiscono le norme della Santa Sede, le indicazioni delle rispettive Conferenze Episcopali o le leggi penali e processuali canoniche. La proposta intende porre l'attenzione sull'importanza e l'obbligo di ogni espressione della Chiesa e dell'autorità ecclesiastica di intervenire immediatamente quando accadano questi casi. Si vuole, inoltre, offrire un ausilio che agevoli il nostro Ordine ad agire correttamente e con giustizia in una materia che coinvolge il bene terreno e soprannaturale della vita, della dignità e della libertà della persona, infine la capacità di testimoniare della Santa Chiesa.

Ogni Preposito delle nostre comunità deve individuare il modo più adeguato per portare a conoscenza queste linee di azione alle comunità, a ogni singolo confratello e ai collaboratori laici che operano nelle nostre case. L'importanza della materia e la delicatezza delle problematiche richiedono che si assuma con serietà il compito della diffusione e dell'approfondimento degli aspetti affrontati e definiti. A tal fine si richiede che ogni Preposito provinciale manifesti la conoscenza delle presenti Linee Guida sottoscrivendo con la sua firma il testo. Il testo delle presenti Linee Guida firmato dal Preposito provinciale deve essere inviata alla Curia Generale.

*Carta intestata dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca / della Provincia*

OGGETTO: Attestazione avvenuta consegna e recezione di una copia delle *Linee Guida per la Tutela dei Minori, delle persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione e di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela.*

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Attesto di aver ricevuto nella data in cui sotto mi firmo copia delle *Linee Guida per la Tutela dei minori, delle persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione e di quelle alle quali il diritto riconosce pari tutela* dell'Ordine dei Chierici Regolari di Somasca elaborati dal Preposito Generale e dal Consiglio, approvati nella adunanza della Consulta dell'Ordine 2021 tenutosi in Guatemala dal 4 all'8 ottobre 2021.

## **MODALITA' DI COMPORTAMENTO NEL CASO DI DENUNCIA DI UN ABUSO DA PARTE DI UN MINORE**

Queste modalità di comportamento riguardano il caso in cui il minore confida ad un adulto (chierico, religioso, laico) di essere stato vittima di abuso sessuale, violenza, maltrattamenti o bullismo.

- L'atteggiamento dell'adulto che riceve le dichiarazioni del minore deve essere accogliente e delicato, si deve limitare ad ascoltare e a raccogliere il racconto del minore senza fare domande.
- Devono essere evitate domande invadenti, non opportune, limitandosi, nel caso di reticenze, a dare input moderati per continuare il dialogo.
- Durante il dialogo l'interlocutore adulto deve moderare le proprie emozioni, pure se dalle dichiarazioni del minore emergano fatti molto gravi o scabrosi.
- Non è compito dell'adulto che riceve la confidenza del minore di accertare la veridicità e la validità del suo racconto né deve essere redatta una specie di diagnosi.
- È necessario creare uno spazio temporale e fisico nel quale la presunta vittima possa essere a suo agio per esprimersi.
- Il colloquio con il minore non deve essere registrato
- Il colloquio va immediatamente riferito al Superiore competente
- Se il minore deve essere necessariamente ascoltato nel corso dell'investigazione previa, l'audizione deve avvenire in ambiente tutelato e sempre alla presenza di uno psicologo o uno psicoterapeuta.

## **INDICATORI DELLA SITUAZIONE DI DISAGIO DEL MINORE**

I comportamenti del minore sono assolutamente fondamentali, ma la casistica evidenzia che molte sono le variabili degli indicatori dai quali può dedursi che il minore possa essere stato vittima di violenza.

La violenza fisica è rivelata dai segni fisici, ma quando si verifica un abuso i segni fisici possono non essere evidenti e contraddittori.

Dal punto di vista psicologico emergono nel minore alcuni segnali ricorrenti, quali:

1. Confusione e difficoltà di esprimersi con le parole
2. Tristezza e tendenza all'autoisolamento
3. Frequenza di crisi di rabbia
4. Aggressività, iperattività o, all'opposto estrema pigrizia

5. Improvvise crisi di pianto
6. Cambio improvviso delle abitudini
7. Patologie e comportamenti repressivi improvvisi (per esempio l'enuresi)
8. Disturbi del sonno, rifiuto del cibo, disturbi alimentari
9. Difficoltà di concentrazione, calo sensibile del rendimento scolastico
10. Atteggiamenti anomali con adulti o altri minori (estremo timore, seduzione, proposta di giochi con contenuti sessuali inappropriati)

In tutti i minori questi comportamenti possono essere presenti, possono divenire marcatori di eventuali situazioni di abuso nel caso in cui siano frequenti, eccessivi, prolungati nel tempo.

### **MODALITA' DI COMPORTAMENTO NEL CASO DI DENUNCIA DI UN ABUSO DA PARTE DI UN ADULTO**

La presunta vittima maggiore di età può decidere di rivelare gli abusi subito dopo molti anni, perché i meccanismi utilizzati per molti anni per celare nel profondo quanto accaduto non funzionano più. I criteri da adottare per ascoltare una persona adulta sono molti simili a quelli utilizzati per i minori di età, in particolare ascoltare pacatamente senza fare domande specifiche, controllo delle emozioni da parte dell'ascoltatore, report immediato al Superiore competente per la tutela dei minori.